



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VERZINO

Via G. Rodari s.nc. - 88819 VERZINO (KR)

Ai Sigg. Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale
Agli studenti
Ai Docenti
della Scuola Secondaria di I Grado
Albo – Sito

OGGETTO: Assenze e Validità Anno Scolastico 2024 - 2025 per la Valutazione degli Alunni della Scuola Secondaria di I Grado

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto legislativo n. 59 del 2004
VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009;
VISTA la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4.3.2011;
VISTO il D. Lgs 62/2017;
VISTE le Linee Guida di cui al DM n. 89 del 7 agosto 2020;
VISTA la nota del M.I. n.1934 del 26 ottobre 2020;
VISTI i percorsi di studio di questo Istituto Scolastico;
CONSIDERATO che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;
VISTE le deroghe approvate dal Collegio docenti delibera n.14 del 11/09/ 2023;

COMUNICA

che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico 2023-2024, è fissato nella seguente tabella:

Scuola	N. ore settimanali	Monte ore annuale	Numero ore minimo di presenza 75%	Numero ore massimo di assenza 25%
Secondaria	30 tempo normale	990	743	247
	32 tempo scuola con strumento musicale	1.056	792	264
	36 ore tempo prolungato	1.188	891	297
	38 ore tempo prolungato con strumento musicale	1.254	940	314

Codice Fiscale: 91021390793 - Cod. Mecc.: KRIC81700A - Tel/Fax.: 0962/763191
E-mail: kric81700a@istruzione.it - kric81700a@pec.istruzione.it Sito web: icverzinokr.edu.it

Firmato digitalmente da ANTONIO SANTORO

KRIC81700A - KRIC81700A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004297 - 19/09/2024 - V - U

Scuola Secondaria primo grado: Tempo Scuola 30 ore

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola).

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 743 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva e/o all'esame conclusivo del Primo Ciclo.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, cioè 247,5 ore (pari a 50 giorni di lezione).

Scuola Secondaria primo grado: Tempo Scuola 32 ore

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di 1056 ore (32 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola).

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 792 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva e/o all'esame conclusivo del Primo Ciclo.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, cioè 264 ore (pari a 53 giorni di lezione).

Scuola Secondaria primo grado: Tempo Scuola 36 ore

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di 1.188 ore (36 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola).

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 891 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva e/o all'esame conclusivo del Primo Ciclo.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, cioè 297 ore. (pari a 49.5 giorni di lezione).

Le famiglie e gli studenti che, in base alle disposizioni vigenti, ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Scuola Secondaria primo grado: Tempo Scuola 38 ore

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di 1.254 ore (38 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola).

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 940 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva e/o all'esame conclusivo del Primo Ciclo.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, cioè 314 ore (pari a 40 giorni di lezione).

Le famiglie e gli studenti che, in base alle disposizioni vigenti, ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Qualora l'alunno non si avvalga dell'insegnamento dell'IRC e chieda di uscire dall'istituto durante l'ora di IRC, dal monte ore devono essere ulteriormente detratte 33 ore.

Si ricorda, inoltre, che nel conteggio delle ore di assenza sono considerati anche i ritardi, gli ingressi posticipati e le uscite anticipate.

Il superamento del limite massimo di assenze, se non riferite ai casi eccezionali previsti, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la **non ammissione** alla classe successiva o all'esame di stato.

Si comunica, altresì, che la normativa prevede la possibilità che **“le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, ... motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite ... per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”**.

Il Collegio dei Docenti, nella seduta dell'11 settembre 2023, ha definito i criteri generali che legittimano i casi eccezionali, certi e documentati anche tramite autocertificazione a norma del DPR 445/2000, per la concessione di speciali deroghe al limite massimo di assenze tollerate, purché ciò non pregiudichi la possibilità del Consiglio di Classe di valutare l'allievo in tutte le materie.

I casi eccezionali che giustificano il superamento del limite massimo delle ore di assenza comprendono:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale;

Si ribadisce che il superamento del limite massimo di assenze, tenuto conto delle deroghe previste, comporta **la non validità dell'anno scolastico**, con la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la **non ammissione** alla classe successiva o all'esame finale.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Antonio SANTORO

(Firmato digitalmente ai sensi del CAD ss.mm.ii. e normativa annessa)